

Il Decreto 62/2017 in dettaglio

Il **Capo 1** del Decreto enuncia i **PRINCIPI GENERALI** in forza dei quali viene effettuata la **valutazione**, il suo oggetto e le sue finalità. Si pone in luce come la valutazione sia finalizzata non solo alla verifica degli apprendimenti, ma anche dell'autovalutazione dell'alunno e che debba corrispondere al rispetto delle norme e dei criteri fissati dal collegio dei docenti.

La valutazione del comportamento si riferisce allo **sviluppo delle competenze di cittadinanza, sulla base** dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, del *Patto educativo di corresponsabilità* e dei *Regolamenti* approvati dalle istituzioni scolastiche.

Importante la collaborazione scuola-famiglia, che prevede *"modalità di comunicazione efficaci e trasparenti"* (per es. il registro elettronico) e un *"coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti"*.

L'articolo prosegue affermando che le scuole devono fornire la certificazione delle competenze acquisite lungo i diversi gradi di istruzione *"anche per favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi"*.

Inoltre, si conferma l'importanza delle **prove INVALSI**: le scuole devono partecipare alle rilevazioni internazionali e nazionali tramite prove standardizzate, per valutare i livelli di apprendimento degli studenti in alcune discipline fondamentali, come italiano, matematica e inglese.

Il **Capo 2**, *Valutazione, certificazione ed esame di stato nel primo ciclo di istruzione*, ribadisce quanto già previsto dalla normativa precedente circa la **VALUTAZIONE IN DECIMI DEL PROFITTO**. **Viene confermato anche che** *"la valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto"*. Si precisa che **i docenti per il sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe** e che, qualora siano più di uno a seguire lo stesso alunno con disabilità, debbano esprimere congiuntamente un unico voto.

L'art. 3 ribadisce il **DIVIETO DI BOCCIATURA NELLA SCUOLA PRIMARIA**, tranne che in casi eccezionali, all'unanimità, e con ampia motivazione. Per gli alunni che non raggiungono la sufficienza nelle discipline la scuola, però, deve *"attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento"* (per es. attività di recupero).

L'art. 4 ribadisce l'**OBBLIGO** dello svolgimento delle prove standardizzate (prove INVALSI) per il rilevamento dei livelli di apprendimento degli alunni nelle classi seconda e quinta della scuola primaria.

L'art. 5 ribadisce il principio della **VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO** di scuola secondaria di primo grado se gli alunni hanno frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Pertanto, per gli alunni con disabilità per i quali nel PEI è prevista una riduzione di orario, tale quota deve essere calcolata sull'orario ridotto previsto nel PEI.

Il collegio dei docenti fissa i criteri per eventuali deroghe a tale limite, che devono comunque permettere al consiglio di classe sufficienti elementi di valutazione degli apprendimenti.

L'art. 6 ribadisce che nella scuola secondaria di primo grado L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA o ALL'ESAME CONCLUSIVO del **primo ciclo** avviene per delibera del consiglio di classe. Qualora non vi siano sufficienze in alcune discipline, la scuola *"attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento"* e può deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo con adeguata motivazione.

L'art. 7 ribadisce l'effettuazione delle PROVE STANDARDIZZATE INVALSI nella terza classe della scuola secondaria di primo grado per accertare a livello nazionale i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese. Queste prove, però, devono essere svolte entro il mese di aprile e quindi cessano di costituire la quarta prova nazionale dell'esame, ma la partecipazione ad esse diviene un requisito di ammissione agli esami. Questo prerequisito naturalmente vale anche per gli alunni con disabilità, però il successivo art. 11 comma 4 dello stesso D.Lgs. lascia aperta la possibilità al consiglio di classe di prevedere per essi *"adeguate misure compensative o dispensative"* oppure *"specifici adattamenti"* e addirittura, ove necessario, l'esonero da tali prove.

L'art. 8 introduce la novità che le COMMISSIONI DI ESAME conclusivo del primo ciclo sono presiedute dal Dirigente Scolastico della stessa scuola, se è statale, e dal coordinatore delle attività educative, se è una scuola paritaria.

La valutazione finale viene effettuata in decimi dalla Commissione d'esame, su proposta delle singole sottocommissioni costituite dai Consigli delle singole classi.

Il voto finale risulta dalla media tra i voti di ammissione e quelli realizzati nelle tre prove scritte, predisposte dalla sottocommissione per italiano, matematica e le due lingue straniere, e la prova orale. I voti sono arrotondati alla cifra intera se la frazione è superiore a 0,5.

L'art. 9 concerne il tema della CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. Dovrà essere emanato un apposito decreto ministeriale per la formulazione dei modelli di certificazione che dovranno attenersi: ai principi contenuti nel "profilo dello studente" al termine del primo ciclo degli studi, alle "competenze chiave" individuate dall'Unione Europea, alla descrizione *"dei diversi livelli di acquisizione delle competenze"*, valorizzando anche quelle più significative, nonché alla descrizione dei livelli raggiunti in ciascuna prova standardizzata nazionale (prove INVALSI).

Le certificazioni verranno rilasciate sia al termine della scuola primaria che della secondaria di primo grado. Per gli alunni con disabilità è precisato che tale certificazione avverrà *"in coerenza col piano educativo individualizzato"*.

L'art. 10 riguarda gli esami di idoneità di CANDIDATI PRIVATISTI, che sono ammessi agli esami conclusivi se ottengono la valutazione di idoneità alle prove preliminari. Possono essere ammessi alle prove di idoneità i candidati privatisti che abbiano compiuto i 13 anni, che abbiano ottenuto l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado e quelli che hanno ottenuto tale ammissione da almeno tre anni. Tutti sono tenuti a svolgere le prove INVALSI presso una scuola statale o paritaria prima degli esami. Gli alunni stranieri privatisti che sono iscritti a scuole straniere in Italia, riconosciute secondo apposite intese, svolgono le prove di idoneità presso tali scuole.

L'art. 11 riguarda nello specifico gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) per gli alunni con DISABILITÀ e DSA.

Per gli alunni con disabilità *"l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione avviene [...] tenendo a riferimento il PEI"* (comma 3).

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate INVALSI, prerequisito per l'ammissione agli esami, ove necessario, con *"misure compensative e dispensative"* o con *"specifici adattamenti"* od esonero dalle stesse (comma 4).

Il comma 8 dell'art. 11 introduce un'importante novità secondo la quale agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato comunque l'ATTESTATO dei crediti formativi (e non il diploma), che è titolo idoneo per l'iscrizione al secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale) al solo fine di conseguire altro attestato.

I commi 9 - 13 riguardano la VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI ALUNNI CON DSA, per i quali sono ribadite le norme già previste dalla legge 170/2010 e dal DM 5669/2011.

Si precisa che essi hanno diritto a tempi più lunghi, a misure dispensative e strumenti compensativi ed all'uso di strumenti tecnologici "solo" se utilizzati durante l'anno o se ritenuti necessari per lo svolgimento delle verifiche.

Viene ribadito che se un alunno con DSA viene dispensato dalla prova scritta delle lingue straniere debba compensare tale prova con una prova orale sostitutiva.

Il comma 13 introduce invece una novità importante, che modifica la precedente normativa. Infatti, si conferma quanto già previsto: un alunno con certificazione di DSA di particolare gravità "*su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato*". Però poi si aggiunge che **l'alunno con DSA esonerato dalle lingue straniere "in sede d'esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma"**.

Questo significa che gli alunni con DSA, anche se completamente esonerati da due materie (le lingue straniere) possono ottenere il diploma **conclusivo del primo ciclo, invece dell'attestato**, che era espressamente previsto dalla precedente normativa DM 5669/2011 art 6 comma 6.

Nel Decreto 62 sia gli alunni con disabilità certificata sia quelli con DSA possono ottenere il diploma conclusivo del PRIMO CICLO anche se il proprio percorso personalizzato prevede che non svolgano tutte le materie.

Nulla si dice invece nel Decreto rispetto alla valutazione degli alunni con altri BES (bisogni educativi speciali), individuati dai consigli di classe d'intesa con la famiglia. Pertanto è da ritenere che permangano le norme sulla possibile applicazione di strumenti compensativi, già riconosciuta dalla precedente normativa. **Anche gli alunni con DSA e altri BES tutelati agli esami di licenza media (Nota 3587/14)**.

IL CAPO 3 , ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE, che entrerà in vigore dal 1 settembre 2018

L'art. 12 **precisa** oggetto e finalità dell'esame di Stato che ha anche una "*funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro*".

I commi 2 e 3 esplicitano che l'esame di Stato "*tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali*" e "*delle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione"*".

L'art. 13 riguarda l'ammissione agli esami dei CANDIDATI INTERNI

L'art. 14 regola l'ammissione agli esami degli alunni PRIVATISTI.

L'art. 15 è dedicato all'attribuzione del punteggio per il CREDITO SCOLASTICO, pari al massimo a 12 punti per il terzo anno di studio, 13 per il quarto anno e 15 per l'ultimo anno di studio, per un totale di massimo 40 punti. Il punteggio è assegnato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale in base ad una tabella allegata al decreto relativa alla media dei voti di ciascun anno.

L'art. 16 ribadisce le norme sulle COMMISSIONI DI ESAMI con tre membri interni e tre esterni più un presidente esterno. Ad ogni classe non possono essere assegnati più di 35 candidati ed ad ogni commissione sono assegnate due classi. In caso di candidati privatisti

questi non possono superare la metà dei candidati interni. Le commissioni sono nominate dall'ufficio scolastico regionale sulla base di requisiti fissati dal MIUR.

L'art. 17 ribadisce le precedenti norme sullo svolgimento degli esami, precisando che entro il 15 maggio il consiglio di classe deve elaborare un **documento di presentazione dei candidati** e del percorso formativo svolto di cui la Commissione d'esame deve tener conto.

Sono previste per l'esame solo due prove scritte a carattere nazionale (italiano e una o più discipline caratteristiche di ciascun corso di studi individuate annualmente entro gennaio) ed una orale; può esservi una terza prova scritta per particolari tipi di istituti.

Nella prova orale il candidato svolge pure una relazione sulle attività di alternanza scuola-lavoro, che per i candidati privatisti riguarderà attività lavorative svolte. La commissione sottopone ai candidati testi, documenti e problemi per verificare la loro capacità critica di soluzione.

L'art. 18 concerne la **valutazione ed il punteggio da assegnare ai candidati** che hanno sostenuto l'esame. **Il punteggio finale è espresso in centesimi ed è costituito dalla somma dei punteggi:**

- del credito didattico assegnato in sede di scrutinio di ammissione all'esame che è al massimo di 40 punti;
- dei punteggi assegnati dalla commissione d'esame a ciascuna delle tre prove; la commissione può assegnare massimo 20 punti per prova

La commissione può anche assegnare ulteriori 5 punti o la lode in casi specifici .

L'esame è superato se il candidato totalizza almeno 60 punti. Il punteggio assegnato al credito scolastico è stato incrementato dando così maggiore importanza allo svolgimento del corso degli studi, rispetto all'esito delle prove d'esame.

L'art. 19 concerne l'obbligo di svolgimento nell'ultimo anno delle prove nazionali INVALSI in italiano, matematica ed inglese; la partecipazione a tali prove, qualunque sia l'esito, è requisito di ammissione agli esami.

L'art. 20 concerne le prove di esami per ALUNNI CON DISABILITÀ e DSA del secondo ciclo. Sostanzialmente sono ribadite le norme precedenti, relative alla Relazione del 15 Maggio, alla possibilità di avere tempi più lunghi, al riferimento del tipo di PEI svolto (eventuale differenziazione), alla possibilità di avvalersi dei docenti per il sostegno o degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione che hanno seguito l'alunno durante l'anno "*per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame*".

Il comma 2 prevede che tutti gli alunni con disabilità debbano svolgere prove "differenziate", in linea con il PEI e le modalità di valutazione in esso previste; tra esse poi, la Commissione decide quali abbiano valore equipollente a quelle ordinarie al fine del rilascio del diploma e quali invece non siano ad esse riconducibili (perchè tarate su un PEI differenziato o perchè gli alunni non sostengono tutte le prove) e che danno quindi luogo al solo rilascio dell'attestato coi crediti formativi maturati.

Viene introdotta anche in questo Esame la nuova norma secondo la quale agli alunni con disabilità che "**non partecipano agli esami**" viene comunque rilasciato l'attestato dei crediti formativi maturati (comma 5).

È previsto anche per gli alunni con disabilità il **rilascio del "Curriculum dello studente"**

Il comma 8 ribadisce che **anche gli alunni con disabilità debbano partecipare alle prove INVALSI come prerequisito di ammissione agli esami**, prevedendo, ove necessario, **specifici adattamenti** delle stesse. **Non è previsto invece l'esonero** da tali prove.

Vengono poi confermate anche le norme di ammissione e svolgimento dell'esame degli alunni con DSA:

- **tempi più lunghi**

- utilizzo di **strumenti compensativi** previsti dal PDP o ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame
- possibilità di effettuare una **prova orale sostitutiva** per gli alunni **dispensati dalla prova scritta di lingua straniera** se oggetto di esame
- effettuazione di **prove differenziate** con conseguente **rilascio del solo attestato dei crediti formativi** nel caso lo studente sia stato completamente **esonerato dallo studio delle lingue straniere**.

Anche gli studenti con DSA devono partecipare alle prove INVALSI come prerequisito di ammissione agli esami. Se necessario, possono disporre di **strumenti compensativi** per l'effettuazione di tali prove; sono invece **esonerati dalla prova di inglese** gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta o esonerati dallo studio delle lingue straniere.

L'**art. 21** è relativo al contenuto del "*Curriculum dalla studentessa e dello studente*" rilasciato in allegato al diploma finale. Il MIUR emanerà con un ulteriore decreto i modelli ufficiali di questo documento.

IL CAPO QUARTO comprende una **serie di norme** che riguardano l'**ISTRUZIONE IN OSPEDALE**.

Si precisa che l'**alunno ospedalizzato rimane sempre in carico della classe cui è iscritto**, ma che la **valutazione e gli esami si svolgeranno presso il gruppo di docenti che ha svolto con lui il maggior numero di ore di insegnamento** (scuola od ospedale). Lo stesso criterio si adotterà per gli **alunni con ISTRUZIONE DOMICILIARE**.

L'**art. 23** riguarda l'**ISTRUZIONE PARENTALE** (differente da quella domiciliare), che ribadisce l'obbligo di segnalazione al dirigente scolastico della scuola di competenza dove l'alunno dovrà svolgere gli esami annuali sino al completamento dell'obbligo scolastico.

L'**art. 24** riguarda gli **ESAMI nelle Province di Trento e Bolzano**.

L'**art. 25** riguarda le **SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO**, dove non si devono svolgere le prove INVALSI, ma si devono **applicare gli articoli 11 e 20 sulla valutazione degli alunni con disabilità e altri BES**.

Gli **articoli da 26 a 28** riguardano la **decorrenza delle norme sugli esami** del primo ciclo a partire dal **1 settembre 2017** e degli esami del secondo ciclo a partire dal **1 settembre 2018**, nonché l'abrogazione di una serie di norme superate dalla nuova normativa.

(da S. Nocera, N. Tagliani e AIPD, "[La normativa inclusiva nella "Buona scuola". I decreti della discordia](#)", Erickson, Trento, 2017)